

Acconti d'imposta alla verifica dell'obbligo di versamento

Dal 2016, produttori agricoli titolari di reddito agrario esclusi da IRAP e dal relativo acconto

/ Luca FORNERO

Tra gli adempimenti di novembre, un posto di assoluto rilievo occupa il versamento della seconda o unica rata degli **acconti** delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi. Si ricorda che, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza è fissata all'**ultimo giorno** del mese (vale a dire, mercoledì 30 novembre 2016).

A tal fine, occorre innanzitutto verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.

Ad esempio, l'acconto IRPEF 2016 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (**RN34** o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello UNICO 2016 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo **RN17** ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello UNICO 2016 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 è pari o inferiore a 51 euro (per i soggetti IRPEF) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Allo stesso modo, non devono l'acconto 2016 quei contribuenti che, nel 2015, sono stati soggetti d'imposta per l'ultima volta.

È il caso dei **produttori agricoli** titolari di reddito agrario che, per effetto dell'abrogazione dell'[art. 3](#) comma 1 lett. d) del DLgs. 446/97 ad opera dell'[art. 1](#) comma 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP.

Restano invece sottoposte ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:

- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le attività connesse rientranti nell'[art. 56-bis](#) del TUIR.

Continuano quindi a scontare l'IRAP tutti i soggetti che esercitano un'attività agricola che **non rientra** nei limiti dell'[art. 32](#) del TUIR. In pratica, nel 2016 e nei periodi d'imposta successivi resteranno soggetti ad IRAP con l'aliquota ordinaria del 3,9%:

- le persone fisiche che esercitano un'attività agricola eccedente i limiti di potenzialità del terreno ai sensi dell'[art. 32](#) comma 2 lett. b) e c) del TUIR (limitatamente al valore della produzione ritratto dall'attività eccedente);
- gli esercenti attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno, indipendentemente dal fatto che si avvalgano, o meno,

del regime forfetario previsto dall'[art. 56](#) comma 5 del TUIR;

- i soggetti esercenti attività di **agriturismo**;
- le persone fisiche che si avvalgono dei regimi forfetari di cui all'[art. 56-bis](#) del TUIR per la determinazione del reddito d'impresa relativo all'attività di coltivazione intensiva in serra e a talune attività agricole c.d. "connesse";
- i soggetti esercenti attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oppure di produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali non provenienti prevalentemente dal fondo (limitatamente al valore della produzione ritratto dall'attività eccedente quella che, fino al 2015, sarebbe stata tassata all'1,9%).

I predetti soggetti continuano quindi a essere tenuti al pagamento dell'acconto IRAP 2016 in base alle consuete modalità.

Possono altresì essere esclusi dall'obbligo di versamento dell'IRAP e del relativo acconto, in quanto privi di "autonoma organizzazione", i **professionisti** e i "piccoli" imprenditori.

Niente IRAP anche per i professionisti privi di "autonoma organizzazione"

Compiere tale verifica già in occasione della prossima scadenza consente di evitare ab origine le questioni che invece ricorrono qualora il contribuente decida di non essere debitore d'imposta soltanto "in sede di saldo", trovandosi poi a dover recuperare gli acconti versati senza che siano state dettate istruzioni di fonte ufficiale in materia.

A tal fine, rilevano le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite che hanno risolto le questioni riguardanti l'assoggettamento, o meno, ad IRAP:

- delle attività di tipo professionale espletate nella veste di società semplice, o comunque in **forma associata**, anche quando il giudice valuti insussistente l'autonoma organizzazione dei fattori produttivi (Cass. nn. [7291/2016](#) e [7371/2016](#));
- dell'attività medica svolta in regime convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in generale, e in regime di medicina di gruppo, in particolare (Cass. n. [7291/2016](#));
- nell'ipotesi dell'impiego di personale (Cass. n. [9451/2016](#)).